



AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N° 8/20

OGGETTO: **Emergenza Covid-19. Interventi a sostegno delle Delegazioni ACL.**

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di aprile, con l'assistenza del Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario;

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le ordinanze della Regione Marche adottate in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

CONSIDERATO che:

- nello scenario attuale, caratterizzato dall'emergenza Coronavirus (Covid-19), si sono susseguiti, a partire dal 23 febbraio 2020, provvedimenti urgenti in materia di contenimento e gestione della diffusione del contagio, che hanno posto una serie di limitazioni alla libertà di movimento, all'esercizio di numerose attività ed alla fornitura di importanti servizi ai cittadini fino all'adozione di ulteriori misure drasticamente restrittive, che hanno imposto, tra l'altro, la chiusura delle attività commerciali non essenziali;
- alla luce anche della precedente delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – che indica in sei mesi la durata dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – non è, ad oggi, possibile stimare quanti ulteriori eventuali provvedimenti saranno assunti entro la fine dell'emergenza;
- a causa dell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19, in fase di evoluzione, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi, il tessuto sociale e il sistema economico risultano profondamente colpiti sia a livello nazionale che locale, a tal punto da determinare una crisi di portata epocale per le imprese ed i cittadini;

- le Delegazioni appartenenti alla rete provinciale dell'AC Ascoli Piceno - Fermo hanno interrotto lo svolgimento del servizio al pubblico in esecuzione delle citate disposizioni governative e regionali sin dai primi giorni di marzo u.s. precludendosi ogni possibilità di ricavo e di contestuale sfruttamento del marchio ACI;
- le suddette restrizioni e le attuali modalità di lavoro, nonché la chiusura fisica delle Delegazioni ACI, disposta in ottemperanza ai provvedimenti adottati dal Governo e dalle Autorità competenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, hanno determinato la conseguente necessità di definire gli aspetti relativi all'adempimento dei "Contratti di affiliazione commerciale" sottoscritti con i predetti punti vendita, sia per ciò che riguarda il pagamento delle royalties (ex art. 6, comma 1), sia quelli inerenti gli obiettivi di vendita (ex art. 2, commi 4 e 6, e art. 8, comma 7);
- risultano convenzionate con l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo n. 6 Delegazioni indirette, le quali corrispondono annualmente, a titolo di canone per l'uso del marchio, un ammontare complessivo di € 22.000,00 + IVA (il cui definitivo importo può variare in funzione della raccolta associativa conseguita) e che il versamento avviene mediante S.D.D., addebito automatico sui conti correnti bancari delle Delegazioni, ogni tre mesi il giorno 15 del mese successivo allo scadere del trimestre;
- il particolare stato emergenziale e il perdurare delle condizioni in cui versa il territorio delle Province di Ascoli Piceno e Fermo a seguito della pandemia rendono necessario intervenire sui Contratti di affiliazione commerciale stipulati con le delegazioni, tenendo presente che la diffusione del COVID-19 ed i connessi provvedimenti del Governo necessitati dall'imprescindibile tutela della salute della popolazione (c.d. *factum principis*), appaiono configurare un'ipotesi di causa di forza maggiore per le caratteristiche di impossibilità oggettiva, imprevedibile, assoluta e insuperabile ad effettuare le prestazioni ed a rispettare le condizioni pattuite di cui al precedente punto;
- si tratta di un evento grave ed eccezionale, del tutto estraneo alla volontà dei contraenti, non prevedibile, peraltro, dalle parti al momento della conclusione del contratto; il verificarsi di siffatta causa di forza maggiore, straordinaria ed imprevedibile, ha comportato, quindi, una situazione di temporanea impossibilità oggettiva alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati, che si è sostanziata, per le Delegazioni, nell'impossibilità a svolgere la loro attività e per l'Ente, a riceverla, senza che possa profilarsi, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di responsabilità contrattuale per il mancato adempimento;
- l'emergenza sanitaria legata alla attuale diffusione del COVID-19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, tanto per la sua imprevedibilità quanto per la eccezionalità dell'evento potrebbero configurare l'ipotesi declinata dall'articolo 1467 c.c. quale presupposto di fatto per la sua applicazione;
- ciò, anche in linea con l'orientamento prevalente della giurisprudenza in materia di impossibilità sopravvenuta, giustificherebbe soluzioni temporanee ed eccezionali, da adottare in ragione di ogni singolo assetto degli interessi contrattuali e delle condizioni previste negli stessi contratti, fino al termine della attuale situazione di emergenza per contenerne le ripercussioni economiche e nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di obbligazioni e contratti;

RITENUTO di fondamentale interesse dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo salvaguardare la rete di Delegazioni distribuita sul territorio provinciale di competenza per promuovere efficacemente i servizi e prodotti ACI e perseguire i propri fini istituzionali;

DATO ATTO che, a causa della drastica contrazione dei ricavi nel periodo di blocco generalizzato dell'attività e l'imprevedibile scenario economico futuro legato ad una crisi congiunturale che inevitabilmente avrà ricadute anche sul mercato dell'auto, le Delegazioni, a seguito del citato blocco delle attività in corrispondenza dei mesi di marzo e aprile c.a., si trovano di fronte a numerose incognite e difficoltà che rischiano di condizionare pesantemente le loro attività e la loro stessa continuità aziendale;

RAVVISATA pertanto la necessità, nell'interesse dell'Ente, di porre in essere - sin da subito - delle misure a sostegno della rete di vendita di pertinenza, anche al fine di evitare l'aggiungersi di

ulteriori gravosità a carico delle Delegazioni che rischierebbero di avere su di esse un impatto insostenibile in vista di una per la ripresa che non sarà veloce;
VISTO il Budget economico 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2019;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
VISTO il "Contratto di affiliazione commerciale per il triennio 2020-2022" sottoscritto con le Delegazioni ACI del territorio di competenza ed approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 13/03/2019;
VISTI il documento Piani e Progetti AC 2020 adottato con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 31/10/2019 ed il Piano della performance della Federazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 23 Gennaio 2020;
VISTA la Delibera del Presidente n. 4/20 del 25/02/2020 avente ad oggetto "Obiettivi per Campagna sociale 2020 – Delegazioni periferiche";
VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo" vigente per il triennio 2020 / 2022 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2019, il quale, in particolare, stabilisce all'art. 5, comma 2, che siano "escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione (...)";
VISTO quanto previsto dall'art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) dell'art. 53 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.
RAVVISATA l'urgenza di provvedere a porre in essere le misure di salvaguardia della rete di vendita previste dal presente provvedimento;

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DISPORRE le seguenti modifiche al Contratto di affiliazione commerciale 2020-2022:

- a) la sospensione del pagamento del canone d'uso del marchio per il 1° trimestre 2020 fino al 30 giugno 2020. Il pagamento del corrispettivo sospeso è effettuato, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;
- b) la riduzione per 2/12 dei canoni annui d'uso del marchio ACI (royalties) a carico delle Delegazioni, con corrispondente contrazione dei relativi Ricavi dell'Ente nel 2020 del 16,67% per complessivi € 3.666,67 + IVA;
- c) l'annullamento degli obiettivi di vendita assegnati per il corrente anno ai sensi dell'art. 8, comma 7 ed approvati con Delibera del Presidente n. 4/20 del 25/02/2020
- d) la rimodulazione degli obiettivi da effettuarsi con successivo provvedimento che verrà adottato non appena la situazione lo consentirà;
- e) l'inefficacia per il corrente anno della clausola stabilita all'art. 2, comma 6, che prevede quale legittimo motivo di risoluzione da parte dell'Ente "la riduzione della produzione associativa in misura pari o superiore al 30% (trenta %) del portafoglio dell'anno precedente o il mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, dell'obiettivo annuale previsto nel capitolato commerciale di cui all'allegato K",
- f) l'inefficacia per il corrente anno della clausola contenuta nell'allegato K che prevede la corresponsione di una penalità qualora la Delegazione avrà acquisito un numero di soci inferiore a quelli dell'anno precedente.

CONFERIRE mandato al Direttore di curare le successive fasi attuative, di monitoraggio e di comunicazione interna ed esterna connesse alla presente deliberazione, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato;

DISPORRE l'apertura di un dialogo con l'Ente Federante volto all'individuazione di ulteriori significative azioni, concrete e specifiche, a salvaguardia della rete di Delegazioni ACI;

AGGIORNARE l'argomento in relazione all'evolversi della situazione;

DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito web dell'Ente www.ascolipicenofermo.aci.it, a cura del Direttore, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge;

DI SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera - immediatamente esecutiva – a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme statutarie.

IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)